

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA
DENOMINAZIONE DI AREE DI CIRCOLAZIONE,
SPAZI ED IMPIANTI PUBBLICI
NUMERAZIONE CIVICA E INTERNA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 dell'11 giugno 2015

Introduzione

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Principi generali

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Oggetto del regolamento

Articolo 4 - Modifiche e integrazioni

Articolo 5 - Argomenti disciplinati

Articolo 6 - Organi ed uffici competenti in materia

Articolo 7 - Organo competente a deliberare

TITOLO II - Toponomastica

Articolo 8 - Indicazioni generali

Articolo 9 -Ufficio Toponomastica

I. Competenze in materia toponomastica

II. Competenze in materia di numerazione civica ed interna

III. Modalità di attribuzione numerazione civica

IV. Modalità di attribuzione numerazione interna

V. Modalità di richiesta numerazione civica e interna

VI. Obblighi dei proprietari

Articolo 10 - Commissione Toponomastica

I. Ordinamento

II. Composizione

III. Funzioni d'iniziativa

IV. Funzioni consultive

V. Procedura di richiesta nuovo toponimo

VI. Procedura per proposta di lapidi e monumenti

Articolo 11 - Obblighi per gli Uffici Comunali

Articolo 12 - Registro delle denominazioni

Articolo 13 - Deroghe

Articolo 14 - Attuazione

Articolo 15 - Sanzioni e misure ripristinatorie

Articolo 16 - Norme transitorie e finali

Introduzione

Il termine “toponomastica” può assumere due diversi significati:

- a) definire in senso stretto la scienza linguistica che studia l'origine, l'evoluzione ed il significato dei nomi di luogo;
- b) indicare il complesso dei toponimi di una determinata area geografica riferendosi in questo caso alla denominazione di città, paesi, località, alture, corsi d'acqua e quant'altro relativo al territorio.

L'uomo da quando ha iniziato a risiedere più stabilmente in una determinata area, limitando e razionalizzando il suo spazio di movimento, ha cominciato ad avvertire il bisogno di dare un nome al luogo in cui viveva ispirandosi a ciò che lo circondava.

In un primo tempo mette in evidenza le caratteristiche topografiche del territorio (monte, valle, colle), le qualità del terreno e la tipologia della vegetazione (campo, prato, pascolo); più tardi, con il diffondersi ed il progredire dell'agricoltura e della lavorazione del terreno e la parallela evoluzione sociale e civile della popolazione, assume la funzione d'indicatore di proprietà, appartenenza o di possesso, come si nota nei toponimi di derivazione onomastica (nomi di persona) e nei termini prediali (relativi a terreni e fondi rustici).

Contestualmente alla nascita delle città ed al loro sviluppo si manifesta la necessità di dare un nome o un simbolo alle aree di circolazione.

All'interno delle mura molto usati erano soprattutto i simboli in quanto, per naturale aggregazione, la distribuzione della popolazione era contraddistinta da raggruppamenti per arti e mestieri (strada dei vinai, carrettieri, fabbri, maniscalchi, ecc.). Localmente, oltre ad alcune vie che individuavano i raggruppamenti per arti e mestieri, di cui oggi poche tracce rimangono, sono caratteristici e arrivano sino a noi i riferimenti alle fonti e ai diversi corsi d'acqua che attraversavano la città, alle famiglie nobili o notabili che lì abitavano, a diversi edifici di culto, di carattere pubblico e di difesa, alle taverne, bettole o locande.

Sono esempi di queste denominazioni d'origine antica ancora oggi presenti:

- Corte Sgarzeria, P.ta Pescheria, Via Pellicciai (arti e mestieri);
- Via Fontana del Ferro, Via Fiumicello, Interrato Acqua Morta, V.lo Fontanelle e Fonteraso (canali e fonti);
- L.ge Cangrande, L.ge Capuleti, Via Forti (famiglie o casati);
- Via Duomo, C.so Santa Anastasia, Str. San Fermo, Via Barana (chiese e conventi);
- Via Castel San Pietro, Vicolo Abbazia, Piazza San Zeno, Via Teatro Ristori (edifici pubblici, taverne, bettole o locande).

L'individuazione degli edifici mediante la numerazione civica oltre alla toponomastica è strettamente legata ai censimenti, a esigenze di gestione amministrativa delle città che si estendono sempre più, tanto che le normative che regolamentano questa materia sono tuttora incluse in quelle di anagrafe e statistica.

Il termine “censimento” compare nella lingua italiana nel 1749 e proviene dal latino *censere* che significa valutare, apprezzare.

Per lo stato italiano il primo censimento generale della popolazione risale al 1861, data dell'unità d'Italia, da allora, si è ripetuto con cadenza decennale.

Il processo di informatizzazione degli enti locali ha portato ad un utilizzo del numero civico non solo come riferimento relativo all'accesso inteso come tale ma anche quale:

- parte di una delle chiavi di ricerca (indirizzo) più diffuse per la consultazione di molte banche dati
- chiave territoriale (è un punto di coordinate note) per la gestione di cartografie tematiche che permettono di riportare graficamente sul territorio le informazioni delle varie banche dati garantendo un aggiornamento puntuale utile alla programmazione e gestione dell'ente stesso.

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Principi generali

Gli argomenti trattati in questo regolamento sono disciplinati a livello nazionale sia in modo diretto che indiretto.

Direttamente da normative in materia di anagrafe, statistica, tutela dei beni culturali e ambientali (oltre a quelle di tutela dei vecchi nomi strada) e dal codice della strada, indirettamente da norme in materia di edilizia ed ordinamento degli enti locali.

Lo sviluppo della gestione degli enti e l'uso di sistemi informatici ha portato, pur nel loro rispetto, ad una applicazione funzionale delle normative, sia per quanto concerne le omonimie, sia per quanto riguarda la numerazione civica ed interna.

Articolo 2 - Definizioni

Toponomastica è lo studio linguistico dei toponimi o nomi di luogo, sotto l'aspetto dell'origine, della formazione, della distribuzione, del significato.

Onomastica è lo studio dei nomi propri di tutti i generi, delle loro origini e dei processi di denominazione nell'ambito di una o più lingue o dialetti. Si considera come una parte della linguistica che presenta forti collegamenti con la storia e la geografia.

Area di circolazione è ogni spazio di suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla circolazione di pedoni, veicoli e animali.

Unità ecografica semplice è uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività economica (ufficio e simili).

Articolo 3 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina le fasi della assegnazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica e interna.

Articolo 4 - Modifiche e integrazioni

Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che ne permettano l'immediata applicazione senza far luogo a delibere integrative.

Articolo 5 - Argomenti disciplinati

Il presente regolamento disciplina:

- a) la materia toponomastica, con l'intento di pervenire ad una razionale e sistematica denominazione delle aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici (sono da ritenere escluse le scuole ed aule scolastiche come previsto dalla C.M. n.313 del 12/11/1980);
- b) la materia storico commemorativa, in merito alle proposte d'installazione di lapidi o monumenti e loro denominazione;
- c) la materia ecografica, l'attribuzione e l'aggiornamento della numerazione civica ed interna;
- d) la costituzione, il funzionamento e le competenze della Commissione Toponomastica;
- e) l'attività di controllo sul territorio.

Articolo 6 - Organi ed uffici competenti in materia

Per l'attuazione delle materie disciplinate dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si avvale:

- a) dell'Ufficio Toponomastica per la competenza tecnica in merito alla gestione dell'onomastica stradale e della numerazione civica e interna;
- b) della Commissione Toponomastica quale organo consultivo per l'espressione di parere obbligatorio in merito:
 1. alla denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici
 2. alla collocazione di monumenti, lapidi e cippi commemorativi ed analoghi manufatti a ricordo collocati in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico, o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all'articolo 41 del D.P.R. 3 maggio 1989 n. 223 anche se apposti su edifici o manufatti di proprietà privata.

A tal fine la commissione è periodicamente informata dagli uffici preposti in ordine alle strade, aree, edifici o strutture per le quali è necessario procedere ad intitolazione.

Articolo 7 - Organo competente a deliberare

Nel rispetto della vigente normativa, l'organo competente alla deliberazione, in merito alle materie per cui la Commissione Toponomastica ha l'obbligo di esprimere il proprio parere, è la Giunta Comunale.

La Giunta Comunale può procedere alla valutazione ed eventuale approvazione di proposte di denominazione avanzate dall'Ufficio Toponomastica, in casi di particolare urgenza, senza richiedere il parere della Commissione Toponomastica e in caso di vacanza della stessa.

TITOLO II - Toponomastica

Articolo 8 - Indicazioni generali

L'onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumerne la caratteristica di omogeneità per quartieri o zone caratteristiche.

A tal fine si deve evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione di aree di circolazione, allo scopo di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti e alle attività ivi installate e, sempre e comunque, nel rispetto di quanto disposto in materia.

In caso di ridenominazione di un'area di circolazione, sulla targa deve essere indicata anche la denominazione precedente.

Non si può attribuire la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (via, largo, vicolo, piazza) onde eliminare possibili disservizi (via Mazzini, largo Mazzini, ecc) per l'utenza e i mezzi di emergenza.

L'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle leggi vigenti, tutela la vecchia toponomastica del suo territorio, osservando l'identità culturale e storica, i toponimi tradizionali dei catasti storici oltre a quelli formatisi spontaneamente nella tradizione orale, eventualmente anche integrando le denominazioni esistenti con quelle originali.

I nuovi nomi da assegnare dovranno essere costituendo la dedica testimonianza dello sviluppo materiale e civile, legati a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale.

Le targhe vanno poste all'inizio e alla fine della strada e ad ogni intersezione con altre aree di circolazione, ad un'altezza minima di due metri dal suolo.

Articolo 9 - Ufficio Toponomastica

I. Competenze in materia toponomastica

L'Ufficio Toponomastica si occupa:

- a) dell'aggiornamento, negli archivi informatici, dei dati riguardanti le aree di circolazione sia riguardo alla parte grafica che a quella descrittiva (stradario) dove si potranno reperire informazioni relative a:
 - tipologia delle aree di circolazione (via, largo, piazza, ecc..)
 - denominazione attribuita
 - origine del toponimo e data di istituzione
 - lunghezza
 - estremi della numerazione civica
- b) della trasmissione alla Commissione Toponomastica delle proposte di:
 - denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici
 - iscrizione di lapidi commemorative e loro installazione
 - dedica di monumenti e loro realizzazione
- c) della predisposizione della documentazione inerente le aree di circolazione da denominare con indicazione della tipologia, morfologia, quartiere o area omogenea in cui si inseriscono, altre eventuali indicazioni di carattere tecnico
- d) della predisposizione della delibera di approvazione per:
 - denominazioni di nuove aree di circolazione o modifiche a quelle esistenti
 - lapidi e monumenti
- e) della trasmissione agli enti competenti per le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente
- f) dell'opportuna informazione a tutti gli utenti, in ordine alle nuove denominazioni attribuite
- g) dell'indicazione in merito alla apposizione della opportuna segnaletica stradale
- h) delle certificazioni attestanti l'avvenuta variazione toponomastica, incluse le eventuali modifiche alla numerazione civica, indirizzate ai soggetti interessati (persone fisiche o giuridiche), nonché

ai soggetti pubblici e privati con i quali siano in essere rapporti di scambio di dati ed informazioni.

II. Competenze in materia di numerazione civica ed interna

L'Ufficio Toponomastica a seguito di aggiornamenti d'ufficio o su richiesta degli aventi diritto si occupa:

- a) della predisposizione della numerazione civica
 - per i nuovi insediamenti edilizi sulla base dei piani attuativi approvati ed in fase di realizzazione
 - per gli insediamenti esistenti in caso di variazioni di assetto della viabilità
- b) delle certificazioni attestanti l'avvenuta variazione dell'indirizzo per modifica apportata d'ufficio al numero civico, destinate ai soggetti interessati (persone fisiche o giuridiche), nonché ai soggetti pubblici e privati con i quali siano in essere rapporti di scambio di dati ed informazioni
- c) della numerazione civica e interna delle unità ecografiche semplici di nuova costruzione
- d) delle modifiche alla numerazione civica ed interna relative ad unità ecografiche esistenti o delle informazioni ad esse associate
- e) della comunicazione della numerazione civica ed interna attribuita o delle modifiche effettuate, destinate ai soggetti pubblici e privati con i quali siano in essere rapporti di scambio di dati ed informazioni e/o ai soggetti richiedenti
- f) dell'aggiornamento della numerazione civica e interna sulle proprie banche dati gestionali
- g) della gestione dell'archivio cartaceo della documentazione atta all'aggiornamento ed attribuzione della numerazione civica ed interna e relative certificazioni
- h) della certificazione storica degli indirizzi.

III. Modalità di attribuzione numerazione civica

Tutti gli accessi che da aree pubbliche immettono in aree private devono essere contraddistinti da apposito numero civico.

La numerazione civica è realizzata seguendo i criteri previsti dalla normativa ISTAT:

- a) nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, vicoli, ecc) a partire dall'inizio, stabilito in sede di delibera della Giunta di assegnazione dell'onomastica, con i numeri in successione naturale collocando i numeri pari sul lato destro e numeri dispari sul lato sinistro (immagine 1)
- b) nelle aree di circolazione poligonale (piazze, cortili, ecc) la numerazione è progressiva e inizia dalla sinistra dell'accesso principale (immagine 2-3)
- c) i numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun accesso ad un'altezza di due metri dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni o simili

immagine 1:

**ESEMPIO DI NUMERAZIONE PER
AREA DI CIRCOLAZIONE A SVILUPPO LINEARE**




Immagine 2:

**ESEMPIO DI NUMERAZIONE PER
AREA DI CIRCOLAZIONE A SVILUPPO POLIGONALE
LARGHI**





Immagine 3:

**ESEMPIO DI NUMERAZIONE PER
AREA DI CIRCOLAZIONE A SVILUPPO POLIGONALE
PIAZZA**



IV. Modalità di attribuzione numerazione interna

Tutte le unità immobiliari situate all'interno degli accessi di cui sopra, suscettibili di utilizzazione autonoma e indipendente, devono essere contraddistinte con numerazione progressiva, iniziando dal lato sinistro dell'ingresso e proseguendo secondo l'ordine di disposizione degli appartamenti (allegato A)

Scale: qualora all'interno degli accessi di cui sopra esistano più ingressi indipendenti, questi devono essere contraddistinti da lettere maiuscole, iniziando dalla sinistra dell'ingresso principale e proseguendo verso destra secondo l'ordine di disposizione (es scala A, scala B - allegato B)

Gallerie - corti - cortili: qualora all'interno di gallerie, corti o cortili esistano più accessi questi saranno contraddistinti con la regolamentazione relativa all'assegnazione dei numeri interni qualora l'accesso agli stessi sia univoco dalla pubblica via e contraddistinto da numerazione civica. Qualora l'area non sia delimitata, ogni singola unità immobiliare dovrà essere contraddistinta da numerazione civica come indicato al punto c del paragrafo "Modalità di attribuzione numerazione civica"

V. Modalità di richiesta numerazione civica e interna

- a) numerazione civica: presentando l'apposita modulistica
- b) numerazione interna: previa presentazione di elaborato planimetrico completo di tutte le unità ecografiche semplici.

VI. Obblighi dei proprietari

L'apposizione della numerazione civica ed interna è a carico dei proprietari delle unità immobiliari nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento e deve essere eseguita entro l'ultimazione dei lavori o comunque prima che il fabbricato o parte di esso possa essere occupato.

Qualora i soggetti titolati non adempiano a tali oneri entro i termini prestabiliti, o non producano idonea documentazione giustificativa in caso di ritardo, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio addebitandone le spese applicando inoltre le sanzioni previste dall'art. 15 del presente regolamento.

Articolo 10 - Commissione Toponomastica

I. Ordinamento

La Commissione Toponomastica è inserita ai sensi dell'articolo 96 del Decreto Legislativo 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) nell'elenco degli organismi collegiali del Comune di Verona entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario.

La convocazione della Commissione è inviata ai suoi componenti dal Presidente almeno sette giorni prima della data della riunione e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori.

Le sedute hanno validità quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente, non potendo essere presente alla seduta, nomina, prima dell'inizio, un proprio sostituto delegando l'incarico temporaneo ad uno dei componenti della Commissione.

I voti dei componenti della Commissione sono tutti di uguale peso e le decisioni in merito agli argomenti vengono approvate con la maggioranza dei presenti.

Dei pronunciamenti della Commissione viene redatto verbale sintetico contenente il risultato della votazione ed i pareri espressi dai componenti.

II. Composizione

La Commissione Toponomastica, viene nominata e deliberata dalla Giunta Comunale su proposta del Sindaco ed è presieduta dall'Assessore delegato ai Servizi Demografici.

Le funzioni di segretario della commissione, sono svolte dal funzionario titolare dell'Ufficio Toponomastica.

Nel perseguire la rappresentanza paritaria di uomini e donne, la presenza per ciascun sesso non potrà essere inferiore a un terzo dei nominati.

La Commissione è costituita da:

- Presidente
- N. 4/6 Esperti dei quali almeno 1/3 nominati dal mondo accademico
- Il Dirigente dei Servizi Demografici senza diritto di voto

Gli esperti sono scelti per professione, per incarichi istituzionali o di chiara fama, in quanto aventi conoscenza in discipline quali: storia e cultura con particolare riferimento a quelle locali, architettura, topografia locale, glottologia, scienze matematiche - fisiche e naturali, archivistica, o altra materia la cui conoscenza permetta di ottemperare al meglio allo svolgimento dell'attività della Commissione.

La Commissione rimane in carica fino all'insediamento della nuova Commissione.

In caso di cessazione del Presidente o di taluno dei componenti della commissione, le sostituzioni verranno effettuate mantenendo i criteri e le procedure previste nel presente articolo per la nomina.

La Commissione è a carattere consultivo ed esprime parere preventivo ed obbligatorio in merito agli argomenti di cui ai punti a) e b) dell'articolo 5.

III. Funzioni d'iniziativa

La Commissione può proporre alla Giunta l'espressa indicazione della denominazione della strada, area, edificio od altra struttura da intitolare.

Qualora la Giunta Comunale accolga la proposta procede conformemente adottando la deliberazione prevista dall'articolo 7.

Nel caso la Giunta Comunale non intenda accogliere la proposta di intitolazione formulata dalla Commissione, il Sindaco ne dà adeguata motivazione alla Commissione stessa e richiede ad essa una nuova proposta sulla quale la Giunta provvederà in conformità.

IV. Funzioni consultive

1. La Commissione è tenuta a pronunciarsi sulle segnalazioni della Giunta Comunale in merito a strade, aree, edifici, ed altre strutture per le quali è necessario procedere all'intitolazione. Qualora la Commissione non provveda la Giunta procede autonomamente attingendo dal registro di cui al successivo articolo 12.
2. La Commissione è altresì tenuta a pronunciarsi sulle proposte di intitolazione ad essa sottoposte da:

il Presidente del Consiglio Comunale

il Sindaco

un componente del Consiglio Comunale

un componente della Giunta Comunale

un Consiglio di Circoscrizione

una Associazione o un Ente, o altri soggetti presenti sul territorio

un cittadino

3. Le proposte possono fare riferimento a specifiche strade, aree o strutture da intitolare, ovvero avere carattere di genericità.
4. Il Presidente informa comunque la Commissione delle proposte avanzate da altri soggetti e può richiedere il pronunciamento della Commissione stessa.
5. La Commissione, esprimendo il proprio parere sulle proposte formulate ai sensi del precedente comma 2, può decidere:
 - l'accoglimento, con conseguente trasmissione alla Giunta per le determinazioni di competenza
 - l'inserimento nel registro di cui all'articolo 12
 - il rigetto
6. Del parere espresso e della eventuale decisione assunta dalla Giunta è data tempestiva comunicazione ai proponenti
7. Qualora in Commissione non si determini la maggioranza per l'accoglimento o per l'inserimento nel Registro, la proposta si intende respinta
8. Qualora la Commissione respinga motivatamente una proposta di denominazione, questa non potrà essere ripresentata.

V. Procedura di richiesta nuovo toponimo

Le proposte di denominazione possono essere:

- a) specifiche quando individuano sia il toponimo che l'area o struttura da denominare
- b) generiche quando prevedono la sola indicazione del toponimo

Qualunque proposta di denominazione dovrà essere trasmessa all'Ufficio Toponomastica e conforme ai criteri previsti dal presente regolamento e dalla normativa vigente, corredata da una relazione e documentazione esauriente che motivi la proposta ed individui l'oggetto quando la richiesta sia specifica.

In particolare, in caso di proposte di denominazione a persone, dovranno essere forniti i seguenti dati:

- nome e cognome
- data e luogo di nascita e di morte
- professione/cenni biografici

La Commissione Toponomastica, presa visione della proposta, può richiedere eventuali supplementi di documentazione.

VI. Procedura per proposta di lapidi e monumenti

Qualunque proposta dovrà essere conforme ai criteri previsti dal presente regolamento e dalla normativa vigente e corredata da una relazione e da documentazione esauriente che motivi la proposta, oltre a fornire le indicazioni relative alla loro realizzazione (progetto del manufatto, posizionamento e testo della iscrizione).

In caso di approvazione della proposta, i proponenti, oltre alla stretta osservanza delle prescrizioni indicate dalla commissione toponomastica, devono integrare la stessa con:

- autorizzazione scritta del proprietario del fabbricato o dell'area su cui sono previste le opere
- autorizzazione della sovrintendenza ai monumenti per gli immobili sottoposti a vincolo storico paesaggistico
- la garanzia di copertura finanziaria per la predisposizione e realizzazione delle opere

La posa di lapidi e cippi commemorativi o analoghi manufatti a ricordo, posti lungo il sedime pubblico o in vista di esso, nei parchi o nei giardini deve essere autorizzata dalla Commissione Toponomastica.

Approvata la proposta di denominazione, la Commissione Toponomastica autorizza la posa di lapidi e cippi commemorativi, provvede a trasmettere all'Ufficio strade e giardini per gli adempimenti di competenza che avranno cura di concordare l'ubicazione con il competente Ufficio tecnico della Viabilità e Traffico e della Circoscrizione.

Articolo 11 - Obblighi per gli Uffici Comunali

Gli Uffici Comunali che si occupano direttamente o indirettamente della progettazione di nuove aree di circolazione e delle modifiche a quella esistente, devono fornire copia degli elaborati di progetto all'Ufficio Toponomastica.

Tale documentazione, indispensabile per effettuare l'aggiornamento delle basi cartografiche e per la predisposizione in tempi adeguati della documentazione utile alla Commissione Toponomastica al fine d'individuare le nuove aree di circolazione da denominare, dovrà essere inoltrata in fase di approvazione dei progetti o in concomitanza con l'inizio dei lavori.

Articolo 12 - Registro delle denominazioni

E' istituito il Registro delle denominazioni, nel quale sono raccolte ed archiviate le intitolazioni che la Commissione ha deciso di inserire, ai sensi del precedente articolo 10, p. IV.

Articolo 13 - Deroche

Per l'intitolazione a personalità per le quali non è ancora decorso il termine decennale prescritto, dovrà essere richiesta l'autorizzazione prevista dalla Legge 1188 del 23 giugno 1927.

Articolo 14 - Attuazione

Le intitolazioni dopo essere state deliberate dalla Giunta Comunale e dopo i relativi adempimenti sono attuate alla conclusione dell'iter procedimentale.

La denominazione del protendimento di vie esistenti è disposta, sentito il parere del Presidente, dagli uffici competenti ed è successivamente comunicata alla Commissione.

Articolo 15 - Sanzioni e misure ripristinatorie

Per l'inadempienza di quanto disposto dall'art. 9, capo VI del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative:


- mancata apposizione targhetta numero civico da € 25,00 a € 500,00 come previsto da art 7bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
- mancata apposizione targhetta numerazione interna da € 25,00 a € 129,00 come previsto da art. 11 L.1228/1954 e s.m.i.

In tale caso, il Comune provvede alla corretta indicazione della numerazione civica addebitandone alla proprietà dell'immobile la relativa spesa, ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e dell'articolo 43, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.


Articolo 16 - Norme transitorie e finali

La sanatoria per l'apposizione di lapidi e denominazioni di sedimi non autorizzate conformemente alle disposizioni regolamentari, è deliberata dalla Giunta Comunale, su proposta della Commissione Toponomastica, entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Allegato A
Piano terra:



Piano primo e seguenti (scala con accesso pianerottolo a sinistra / destra)



Allegato B

